

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 32-3314

Legge regionale 9/2015, articolo 9. Approvazione del Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative. Dotazione finanziaria per il 2021 pari a euro 1.001.672,81. Integrazione della D.G.R. 10-396 del 18.10.2019 in materia di procedimenti.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che l'articolo 9 della legge regionale 9/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015), come da ultimo modificato dalla legge regionale 19/2018, sancisce, in particolare, che:

al comma 1, la Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica;

al comma 4, la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma;

al comma 4 bis, gli atti emanati in applicazione del medesimo articolo 9 e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato;

al comma 5, all'eventuale spesa massima di Euro 7.000.000,00 si provvede con le risorse già trasferite ad ARPEA per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzate;

al comma 6, i fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a Euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali"; in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di € 7.000.000,00;

al comma 7, le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella Missione 16 - Programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1;

al comma 8, le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

Dato atto che in attuazione di quanto sopra sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019 i capitoli di spesa 152570 - 152590 - 176560 - 176570 - 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00.

Dato atto che con quietanze n. 1397-1404-1405-1406-1407-1408-1409 e 1410 è stata introitata la somma di € 7.000.000,00 di cui all'acertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n. 145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019.

Premesso, inoltre, che

la coltivazione dell'actinidia, comunemente conosciuta come "kiwi", si è diffusa in Piemonte a partire dagli anni Ottanta, trovando uno degli ambienti maggiormente vocati alla produzione di questo frutto e rappresenta un punto di riferimento per molte aziende frutticole piemontesi, che ne hanno fatto una delle specie destinate a completare la loro base produttiva ed in alcuni casi si sono specializzate nella produzione di questo frutto;

dai primi anni duemila, i produttori di actinidia hanno dovuto far fronte ad alcune avversità che, unite ad un mercato mondiale sempre più competitivo, hanno messo a dura prova la sopravvivenza di questo importante settore produttivo;

tra le problematiche di maggior rilievo si segnala la “Batteriosi dell’actinidia”, una grave malattia il cui agente, un batterio denominato *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (P.s.a.), determina il collasso parziale o totale della porzione aerea della pianta, riducendone drasticamente la produttività, sino a determinare il fallimento dell’intero impianto;

nel 2012 in Provincia di Verona è stato segnalato un fenomeno, denominato “moria del kiwi”, che comporta il collasso e la morte delle piante di actinidia; la medesima sindrome è comparsa in Piemonte nel 2015, dapprima nell’areale di produzione vercellese (comuni di Borgo d’Ale e Alice Castello) e successivamente nell’area frutticola compresa tra il saluzzese ed il pinerolese;

per far fronte alla situazione sopra esposta, a sostegno delle aziende che coltivano kiwi e nell’ottica di compensare almeno in parte il costo dell’impianto non ancora ammortizzato e dell’estirpo, in modo da facilitare la riconversione della produzione, con la D.G.R. n. 40-8721 del 5 aprile 2019 è stato approvato il “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative”, destinando alla sua realizzazione, per l’anno 2019, una dotazione finanziaria di Euro 1.800.000,00, a cui si è dato copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti in competenza sul capitolo di spesa n. 176580/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - annualità 2019;

con la D.D. n. 548 del 16/05/2019 si è approvato il bando per il 2019 con una dotazione finanziaria di Euro 1.800.000,00, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 40-8721 del 05/04/2019, a cui si è dato copertura finanziaria con l’impegno n. 2019/7321 di Euro 1.800.000,00 sul capitolo di spesa n. 176580/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 – annualità 2019.

Dato atto che, come da verifiche del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, della Direzione Agricoltura e Cibo:

nonostante la messa in opera di numerosi interventi finalizzati a limitare la diffusione del batterio, in ottemperanza a quanto disposto da norme nazionali e regionali che introducevano misure di lotta obbligatoria, la malattia è oggi presente in gran parte del territorio nazionale; peraltro, la profilassi che negli anni è stata messa a punto per limitare i danni da Batteriosi dell’actinidia spesso non risulta avere una piena efficacia e nel contempo comporta un consistente aumento dei costi di produzione;

la diffusione della moria all’interno del frutteto è generalmente piuttosto veloce e comunque tale da portare alla compromissione dell’intero impianto nel corso di una sola annata; tale moria del kiwi è attualmente classificata tra le malattie fisiologiche a prevalente componente abiotica; l’indeterminatezza circa la causa non consente di individuare delle strategie di difesa sufficientemente efficaci e di conseguenza molti impianti, anche di giovanissima età, sono stati oggetto di estirpo;

la realizzazione di un impianto di actinidia comporta un investimento iniziale molto elevato, per ammortizzare il quale occorre fare affidamento su una durata molto lunga dell’impianto stesso; in dettaglio, risulta che i costi medi per l’impianto di un ettaro di kiwi siano pari a 24.176,00 Euro;

le aziende colpite dai fenomeni patologici e degenerativi sopra descritti, generalmente specializzate nella coltivazione di specie arboree da frutto, per avviare la produzione di una specie alternativa devono investire ulteriori risorse per l’estirpo dell’impianto di kiwi esistente, con una spesa stimata mediamente pari a 7.356,00 Euro a ettaro;

dai dati desumibili dall’anagrafe agricola del Piemonte (il servizio informatico che consente di gestire in modo integrato tutte le informazioni relative alle imprese che intendono avviare procedimenti amministrativi in materia di agricoltura), si evince come la superficie investita ad actinidia abbia raggiunto un massimo di circa 5.150 ettari nel 2011 per poi scendere progressivamente ai circa 3.700 ettari del 2020.

Dato atto, inoltre, che:

in attuazione del programma di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 40-8721 del 5 aprile 2019, risultano, come da D.D. n. 28 del 04/02/2020, 243 beneficiari ammissibili a finanziamento per un aiuto complessivamente concedibile pari a 818.123,59 Euro e che in base agli esiti dei controlli in situ effettuati dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, risultano complessivamente erogati 790.558,99 Euro in favore di 238 beneficiari, per 4 beneficiari rimangono degli accertamenti in corso per un ammontare di aiuto pari ad Euro 7.768,2, per un totale di 1.001.672,81 Euro di risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019;

la determinazione dirigenziale n. 427 del 19/05/2021 ha accertato pertanto minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019, approvato con la determinazione dirigenziale n. 548 del 16/05/2019, per il Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria, ammontanti complessivamente ad Euro 1.001.672,81;

il trend negativo delle superfici ad actinidia si conferma ad oggi costante, come risulta dai già citati dati desumibili dall'anagrafe agricola del Piemonte, ma anche da numerose comunicazioni spontanee che diverse aziende hanno inoltrato, a partire dal 2020, alla Direzione Agricoltura e Cibo, segnalando l'avvenuto estirpo di impianti, e dalle note, agli atti, con le quali le Associazioni di categoria hanno recentemente rimarcato la criticità in corso;

i danni provocati dalle patologie di cui ai paragrafi precedenti hanno colpito in modo generalizzato le aziende che producono questo frutto, causando perdite di produzione e aumento dei costi connessi all'adozione di misure atte a contenere i danni causati dalla "Batteriosi del kiwi" e dalla "moria del kiwi".

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9/2015 un programma di aiuti, anche per l'anno 2021, finalizzato a sostenere la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria, e destinare a tale programma una dotazione finanziaria di 1.001.672,81 Euro quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019 accertate con la citata determinazione dirigenziale n. 427 del 19/05/2021, prevedendo un indennizzo alle aziende che hanno estirpato frutteti di actinidia nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021.

Dato atto, al fine della realizzazione del suddetto programma di aiuti, che:

alla luce delle difficoltà riscontrate con il bando 2019 nella verifica dell'età degli impianti sulla base dei dati presenti in anagrafe, risulta opportuno prevedere un contributo forfettario unico, indipendentemente dall'età degli impianti estirpati;

l'importo di tale contributo è computabile pari a 3.000,00 Euro per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'art. 116 della L.R. 19/2018, il "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di destinare, per la sua attuazione per l'anno 2021, una dotazione finanziaria di 1.001.672,81 Euro;

demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'approvazione di un apposito bando sulla base dei criteri contenuti nel suddetto Programma, nonché l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del medesimo bando;

demandare al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali la realizzazione dei controlli in situ e dei controlli in situ ex post.

Dato atto che le agevolazioni di cui alla presente deliberazione saranno erogate nell'ambito dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione Europea relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come

modificato con il Regolamento (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, e non devono essere preventivamente notificate alla Commissione Europea purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Richiamato, altresì, che l'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, in particolare al comma 5, prevedono che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è di trenta giorni, e considerato che i termini necessari sono superiori, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Ritenuto opportuno, ad integrazione della succitata D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019, disciplinare il seguente procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14:

- Titolo del procedimento: "Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".
- Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.
- Termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post, e comunque non oltre il termine, indicato nel "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" e nell'apposito bando approvato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche, per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari.
- Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo al mantenimento dell'impegno e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata dalla particolare complessità delle attività di controllo che possono richiedere sopralluoghi, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute in domanda ed il mantenimento degli impegni assunti.

Sentita in data 13/05/2021 la Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 9/2015.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Richiamato, altresì, che

la L.R. 16/2002 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

è stata stipulata la convenzione con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 dell' 11/06/2020) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002 per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi;

con la D.D. n. 472 del 14/07/2020 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione succitata, individuati con la D.D. n. 25 del 14/01/2019; a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29/07/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'art. 116 della L.R. 19/2018, il "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di destinare, per la sua attuazione per l'anno 2021, una dotazione finanziaria di 1.001.672,81 Euro;
2. di stabilire che saranno ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente deliberazione gli agricoltori che conducevano superfici investite ad actinidia e che hanno estirpato completamente tali impianti nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021;
3. di stabilire che il contributo forfettario sarà pari a 3.000,00 Euro per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda;
4. di dare atto che la dotazione finanziaria di Euro 1.001.672,81 per il programma per il 2021, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2019/7321, ovvero con le minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019, approvato con la D.D. n. 548 del 16/05/2019, di cui alla D.G.R. n. 40-8721 del 05/04/2019, accertate con la D.D. n. 427 del 19/05/2021;
5. di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'approvazione di un apposito bando sulla base dei criteri contenuti nel Programma di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del medesimo bando;
6. di demandare al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali la realizzazione dei controlli in situ e dei controlli in situ ex post;
7. di disciplinare, ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2019 n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", il seguente procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14:
 - titolo del procedimento: "Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria";
 - responsabile del procedimento: responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;
 - termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post, e comunque non oltre il termine, indicato nel "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" e nell'apposito bando approvato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche, per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari;
8. di dare atto che le suddette agevolazioni saranno erogate nell'ambito dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

dell'Unione Europea relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato con il Regolamento (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (Legge regionale 9/2015, articolo 9)

1. Oggetto dell'intervento

Contributi per aziende agricole che hanno estirpato frutteti di actinidia tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda.

2. Durata dell'intervento

L'intervento viene attivato per l'anno 2021.

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della l.r. 9/2015 art. 9 e s.m.i, esercita le funzioni necessarie all'attuazione del programma su tutto il territorio piemontese provvedendo a:

1. emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
2. istruire le domande sulla base dei dati contenuti nelle stesse e di quelli desumibili dal fascicolo aziendale dell'anagrafe agricola del Piemonte;
3. selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli in situ, pari al 5% delle domande ammissibili a finanziamento, atti a verificare quanto desunto attraverso l'istruttoria documentale;
4. effettuare i controlli in situ;
5. selezionare il campione di aziende da sottoporre a controlli in situ ex post, pari al 5% delle domande ammesse a finanziamento, finalizzati a verificare il mantenimento degli impegni;
6. effettuare i controlli in situ ex post;
7. approvare gli elenchi di liquidazione;
8. trasmettere ad ARPEA gli elenchi di liquidazione.

Potranno essere prodotti più elenchi di liquidazione in modo da avviare tempestivamente a finanziamento le domande per le quali è stata conclusa l'istruttoria (punto 2) e che non saranno sottoposte a controllo in situ.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche è incaricato di realizzare le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7 ed 8.

Il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali è incaricato di realizzare le attività di cui ai punti 4 e 6.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della l. r. 34/98.

ARPEA

L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti dei contributi previsti dal presente programma.

ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi trasmessi dalla Regione.

ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione stipulata in data 28/05/2020 (rep. n. 99 dell'11/06/2020) per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 16/2002 ed utili ai fini della corretta attuazione degli interventi.

4. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli interventi i conduttori di frutteti di actinidia, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il conduttore che intende accedere al contributo deve aver realizzato, tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda, le operazioni di totale estirpo (quindi con l'eliminazione di piante, ceppi, fili, pali ed ogni altro materiale deputato alla coltura in questione) di frutteti di actinidia su una o più porzioni continue di superficie, aventi ciascuna un'estensione pari ad almeno 500 mq.

5. Impegni

Il conduttore che intende accedere al contributo si impegna a non realizzare nuovi impianti di *Actinidia sp.* sugli appezzamenti oggetto di estirpo sino al 30/06/2022, pena la revoca del contributo.

6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia

Relativamente ai frutteti di actinidia inseriti in domanda e che risultino ammissibili ai contributi di cui al presente Programma sarà concesso un contributo forfettario pari a € 3.000,00 per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda.

Le superfici dichiarate in domanda saranno ritenute ammissibili solo a condizione che dal fascicolo aziendale e, più precisamente, dal piano colturale, emerga che le medesime siano state oggetto di estirpo tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungano un importo minimo di contributo pari a € 500,00.

7. Dotazione finanziaria e riduzione del contributo a seguito di richieste che superino le risorse disponibili

Il presente programma dispone di una dotazione finanziaria pari a € 1.001.672,81.

Qualora le richieste ritenute ammissibili superino le risorse disponibili si provvederà ad una riduzione di tutti i contributi ritenuti ammissibili in modo proporzionale.

8. Presentazione delle domande

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti dall'intervento regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi on-line del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore produzioni agrarie e zootecniche.

I frutteti di actinidia che saranno inseriti nella domanda di cui al paragrafo precedente e per i quali si richiedono i contributi di cui al presente Programma dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere stati oggetto di estirpo totale (quindi con l'eliminazione di piante, ceppi, fili, pali ed ogni altro materiale deputato alla coltura in questione) tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda;
- l'estirpo dovrà riguardare una o più porzioni continue di superficie aventi ciascuna un'estensione pari ad almeno 500 mq.

Le superfici per le quali sarà richiesto il contributo di cui al presente bando non dovranno essere oggetto di nuovi impianti di *Actinidia sp.* sino al 30/06/2022, pena la revoca del contributo.

La domanda, sottoscritta dal richiedente, costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

9. Istruttoria e controlli

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche riceve le domande esclusivamente mediante gli appositi servizi on-line del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e le istruisce seguendo la procedura sottoindicata:

1. verifica rispondenza ai requisiti di ammissibilità;
2. verifica dei dati contenuti in domanda rispetto ai dati contenuti nel fascicolo;
3. determinazione del contributo spettante;
4. estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ e comunicazione delle domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;
5. comunicazione ai richiedenti degli esiti istruttori;
6. predisposizione elenchi di pagamento e trasmissione degli stessi ad ARPEA;

7. estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post e comunicazione delle domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;

Il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali realizza

- i controlli in situ entro 90 giorni dal ricevimento dell'elenco relativo alle domande da controllare, e ne comunica gli esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche,
- i controlli in situ ex post entro il 30/06/2022 e ne comunica gli esiti al Settore produzioni agrarie e zootecniche.

10. Procedimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, e richiamata la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396, i procedimenti amministrativi sottesi al presente provvedimento sono i seguenti:

1) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari.

2) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco di liquidazione e contestuale incarico all'Arpea per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari o, per le domande sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricezione degli esiti dei controlli.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione, contestuale incarico per l'esecuzione dei pagamenti e trasmissione all'organismo pagatore regionale Arpea attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

3) Titolo del procedimento: "Controlli in situ relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

Termine finale del procedimento: 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ.

Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo all'avvenuto estirpo e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

4) Titolo del procedimento: “Controlli in situ ex post relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 180 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell’elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post, e comunque non oltre il termine, indicato nel “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria” e nell’apposito bando approvato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche, per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari.

Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo al mantenimento dell’impegno e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

La durata dei procedimenti superiore a novanta giorni è motivata:

- dalla particolare complessità della fase istruttoria delle domande che, anche stante la pandemia ancora in atto e compatibilmente con le misure restrittive ad essa connesse, richiede comunque l’esecuzione di sopralluoghi e controlli, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute in domanda ed il mantenimento degli impegni assunti;
- nel caso del procedimento 4), inoltre, il termine che coincide con la data (30/06/2022) in cui scade l’impegno dei beneficiari a non realizzare nuovi impianti di *Actinidia sp.* sulle superfici per le quali è stato richiesto il contributo, ricade in un periodo in cui solitamente si concentra la fine di molti procedimenti portati avanti dai medesimi funzionari, cui l’attuale dotazione organica della Direzione Agricoltura non consente di dare supporto.

11. Norme sulla privacy

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, approvato il 27 aprile 2016, ed entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 “*Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3 giugno 2009*”, i contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia Regionale Per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); i delegati della Giunta regionale per il trattamento dei dati sono il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche e il responsabile pro-tempore del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni agrarie e zootecniche per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno.

La Regione Piemonte ha previsto di dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Il trattamento intitolato “Concessione dei contributi per la riconversione di impianti di actinidia compromessi da cause fitosanitarie” è relativo ai procedimenti connessi al presente atto.

L’Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 provvederà all’adozione di misure tecniche ed organizzative

adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.

Regione Piemonte e ARPEA garantiranno il rispetto del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.